Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 26 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1942-XXI, n. 1852.

Istituzione temporanea di un posto di consulente giuridico presso la Regia rappresentanza in Atene.

N. 1852. R. decreto 7 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, viene istituito temporaneamente un posto di consulente giuridico presso la Regia rappresentanza in Atene.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 110.

Risoluzione della concessione della ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto 24 settembre 1881, n. 461 (serie III), col quale fu approvato e reso esecutorio l'atto 29 luglio 1881, per la concessione al comune di Colle Val d'Elsa della ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, con facoltà di allogarne sia la costruzione sia l'esercizio;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 30 dicembre 1942-XXI tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti del comune di Colle Val d'Elsa e della allocataria Società anonima Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa per la risoluzione della concessione della ferrovia medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 80. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1943-XXI, n. 111.

Norme per l'applicazione della legge 11 luglio 1942-XX, n. 914, che dà facoltà al Ministro per la marina ad indire, durante l'attuale stato di guerra, concorsi straordinari per titoli per la nomina a sottotenente e a tenente nel Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 luglio 1942-XX, n. 914, che dà facoltà al Ministro per la marina di bandire concorsi straordinari per titoli per la nomina ad ufficiale nel Corpo di commissariato M. M.;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per essere ammessi ai concorsi straordinari per titoli per la nomina a tenente o a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo, che possono essere banditi in base alla legge 11 luglio 1942-XX, n. 914, occorre:

a) essere cittadini italiani o albanesi di razza non ebraica;

b) essere iscritti al P.N.F.;

c) avere un'età non inferiore ai 25 anni nè superiore ai 34, salvo gli aumenti previsti dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

d) essere provvisti di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, ovvero di laurea in scienze economiche marittime conseguita presso la Sezione di armamento del Regio istituto superiore navale di Napoli;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo;

g) avere prestato almeno due o quattro anni di servizio cumulativamente da aspirante e da ufficiale di complemento, a seconda che trattisi di concorsi per la nomina a sottotenente o a tenente commissario in servizio permanente effettivo;

h) rivestire nelle Forze armate il grado di ufficiale commissario di complemento;

i) avere ottenuto, se ufficiali del Regio esercito o della Regia aeronautica, il nulla osta del competente Ministero.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Membri: un colonnello del Corpo di commissariato militare marittimo o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale del Corpo di

commissariato militare marittimo; un ufficiale del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

Segretario (senza voto): un funzionario di gruppo *A* della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

Art. 3.

I concorsi sono effettuati per titoli.

La Commissione, in base ai titoli professionali, alle note caratteristiche riportate durante il servizio militare nonchè ad altri titoli eventualmente posseduti, assegnerà a ciascun candidato un punto di merito espresso in ventesimi, costituito dalle medie dei punti attribuiti al candidato stesso da ciascun membro della Commissione.

La classificazione finale sarà fatta in base al punto di merito di cui al precedente comma.

Art. 4.

Qualora i posti messi a concorso per il grado di tenente non siano tutti coperti, è in facoltà del Ministro per la marina di aumentare corrispondentemente i posti messi a concorso per il grado di sottotenente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 83. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI, n. 112.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Siciliana delle Figlie della Carità Canossiane, in Acireale (Catania).

N. 112. R. decreto 25 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Siciliana delle Figlie della Carità Canossiane, in Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI, n. 113.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in località Maglio di Sopra del comune di Valdagno (Vicenza).

N. 113. R. decreto 25 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 25 marzo 1942-XX, concernente l'erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in località Maglio di Sopra del comune di Valdagno (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 gennaio 1943-XXI.

Disposizione concernente i viaggi per servizio di militari isolati sulle autolinee in concessione all'industria privata.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 21 del testo unico della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge stessa nei territori dello Stato;

Visto l'art. 28 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1941-XX, contenente disposizioni concernenti i viaggi per servizio di militari isolati sulle autolinee in concessione all'industria privata;

Decreta:

Articolo unico.

L'aliquota massima dei posti di autolinee, per i quali a' sensi del proprio decreto in data 19 dicembre 1941-XX, deve essere data la preferenza ai militari isolati che viaggiano per servizio, è elevata da un quinto a un quarto dei posti stabiliti dalla licenza di circolazione dell'autoveicolo.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1943-XXI
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 292. — D'ELIA

(1056)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 marzo 1943-XXI.

Unificazione dei fogli e delle lastre di gomma (UNI 1996/1999).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 7 marzo 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1996 - 19 giugno 1942-XX: Fogli di gomma;

UNI 1997 - 19 giugno 1942-XX: Lastre di gomma;

UNI 1998 - 19 giugno 1942-XX: Lastre di gomma con inserzione tessile;

UNI 1999 - 19 giugno 1942-XX: Lastre di gomma con inserzione metallica.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle predette unificazioni:

a) quando per esigenze di intercambiabilità con costruzioni già in dotazione esista necessità, nel campo di riparazioni o per consentire la riproduzione di complessi sulla base di disegni anteriori, di continuare ad impiegare elementi conformi a tipi preesistenti;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto si trovassero nella necessità di dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Ministero della produzione bellica sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1943-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1943-XXI
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 326.

(1044)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1942-XX.
Sostituzione di un membro della Commissione peritale presso il Consiglio provinciale delle Corporazioni di Bari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione;

Visto l'art. 23, 1° comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, relativo alla imposta ordinaria sul patrimonio;

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1941-XX, n. 92219, col quale l'ispettore superiore delle Imposte dirette dott. Schiavotti Filippo fu nominato membro della Commissione peritale presso il Consiglio provinciale delle Corporazioni di Bari;

Ritenuto che in seguito a trasferimento del predetto funzionario ad altra sede deve provvedersi alla sua sostituzione in tale incarico;

Decreta:

Il procuratore superiore delle Imposte dirette cavaliere Sparti Pietro è nominato membro della Commissione peritale presso il Consiglio provinciale delle Corporazioni di Bari, in sostituzione dell'ispettore superiore Schiavotti Filippo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(1020)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1942-XXI.

Prezzo dei bozzoli di produzione nazionale per la campagna bacologica 1942.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visti gli articoli 2 e 7 della legge 8 agosto 1942-XX, n. 1324, concernente provvidenze a favore della sericoltura per il triennio 1942-XX-1945-XXIII;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo dei bozzoli di produzione nazionale è fissato, per la campagna bacologica 1942, rispettivamente in L. 25 per i bozzoli gialli e in L. 27,50 per i bozzoli bianchi, per kg. a fresco, e ai corrispondenti prezzi a secco, per partite mercantili di qualità media.

S'intendono per bozzoli mercantili di qualità media quelli che danno una resa di un kg. di seta per ogni dieci chilogrammi di bozzoli freschi.

Ai suddetti prezzi di L. 25 e di L. 27,50 deve essere aggiunto L. 2,50 al kg. a fresco per i bozzoli negoziati ad essicazione e cernita avvenute, a titolo di rimborso delle spese di queste operazioni e di quelle eventuali di conservazione e per interessi.

Art. 2.

Il valore della seta tratta greggia semplice ricavata dai bozzoli gialli della campagna bacologica 1942 è stabilito in L. 255 il kg.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni: RICCI
Il Ministro per le finanze: DI REVEL
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: PARESCHI
Il Ministro per gli scambi e le valute: RICCARDI

(1058)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima Kodak, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto che con decreto interministeriale 11 settembre 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 243 del 15 ottobre successivo, e nei quotidiani « Il Sole » e « Il Popolo d'Italia » di Milano, venne ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima Kodak, con sede in Milano, via Vittor Pisani, 16, affidando il relativo incarico al sequestratario Ecc. professore Arrigo Solmi;

Visto il verbale in data 7 febbraio 1943-XXI dal quale risulta che nessuna delle azioni costituenti l'intero capitale sociale di L. 500.000 è stata presentata al visto e che, come accertato dal sequestratario, le medesime debbono ritenersi tutte di pertinenza di persone di nazionalità nemica (americana);

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Le azioni costituenti l'intero capitale sociale di lire 500.000 della Società anonima Kodak, con sede in Milano, via Vittor Pisani, 16, sono dichiarate inefficaci.

La predetta Società rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che verranno depositati a cura del sequestratario presso la Banca d'Italia, sede di Milano, e che sostituiranno ad ogni effetto le azioni suindicate dichiarate inefficaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(1045)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1943-XXI.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima italiana Compagnia Singer, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima italiana Compagnia Singer, capitale L. 15.000.000, con sede in Milano, via Dante n. 18, posta sotto sequestro con decreto 30 dicembre 1941-XX;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima italiana Compagnia Singer dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario Cons. naz. Luigi Bognotti presso la sede della Società in Milano, via Dante n. 18.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 17 giugno 1941-XIX salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » ed « Il Popolo d'Italia » di Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima italiana Compagnia Singer, Cons. naz. Luigi Bognotti.

Roma, addì 28 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(1046)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1943-XXI.

Trasferimento a Novi Ligure della Conservatoria dei registri immobiliari di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, riguardante norme concernenti la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Ritenuta la necessità, derivante da causa di guerra, del trasferimento a Novi Ligure della Conservatoria dei registri immobiliari di Genova;

Decreta:

La Conservatoria dei registri immobiliari di Genova è trasferita a Novi Ligure, con effetto dal 22 marzo 1943-XXI.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1066)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Siena

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 14 marzo 1943-XXI il dott. Guido Crocchi è confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Siena.

(997)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Piacenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 14 marzo 1943-XXI l'ing. Giacomo Chiapponi è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Piacenza.

(1004)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mortegliano (Udine)

Con decreto Ministeriale 4 marzo 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mortegliano (Udine), della estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(998)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Gemona (Udine)

Con decreto Ministeriale 7 marzo 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Gemona (Udine), della estensione di ettari 250, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(999)

Prezzi dei dadi per brodo col 31 % di estratto base

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a prosecuzione e complemento del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1942-XXI, ha determinato i prezzi dei dadi per brodo aventi il 31 % di estratto base:

TIPO DI DADI	Prezzi di vendita		
	Dal produttore al grossista, per merce resa franco stazione arrivo, imballaggio gratis	Dal produttore o dal grossista al dettagliante franco negozio dettagliante, imballaggio gratis	Al consumo compresa l'imposta sull'entrata e l'imposta di consumo
	Lire	Lire	Lire
Dadi di proteine animali:			
per 1000 semplici	190 —	204 —	1 dado 0,25
per 1000 doppi	345 —	370 —	1 dado 0,45
Dadi di proteine del latte:			
per 1000 semplici	174 —	186 —	2 dadi 0,45
per 1000 doppi	315 —	338 —	1 dado 0,40

Note:

a) I dadi di proteine animali debbono contenere non meno del 4,50 % di azoto e quelli di proteine del latte non meno del 3,60 % di azoto sulla sostanza tal quale, ferme restando le percentuali di cloruro di sodio, di grasso e di umidità previste dalle vigenti norme.

b) L'involucro dei dadi, e le confezioni nelle quali sono venduti, debbono portare in caratteri ben visibili, oltre le indicazioni di legge, l'indicazione che si tratta di prodotto col 31 % di estratto. Quest'ultima indicazione non è richiesta per il prodotto che già trovasi in commercio, ma comunque non oltre il 31 maggio c. a.

c) Il paragrafo 4) del comunicato sopraricordato si applica anche ai prezzi suddetti.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(1050)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta per rata semestrale di buono novennale del Tesoro 3 % - 1949

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 63

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 15 agosto 1942, relativa al buono del Tesoro novennale 5 % 1949, serie *A*, n. 861, di L. 10.000, intestato a Battista Laura di Michele, moglie di Battista Vittorio, domiciliato a Larino (Campobasso), con annotazione di vincolo dotale.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto, che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1048)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 marzo 1943-XXI - N. 57

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,6796
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Afr. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,875
Id. 3,50 % (1902)	85,65
Id. 3 % lordo	73,10
Id. 5 % (1935)	90,025
Redimib. 3,50 % (1934)	79,125
Id. 5 % (1936)	94,65
Id 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,50
Id. 5 % (1944)	99,65
Id. 5 % (1949)	95,05
Id. 5 % (15-2-50)	94,775
Id. 5 % (15-9-50)	94,75
Id. 5 % (15-4-51)	94,80

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Avviso di rettifica

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 18 febbraio 1943-XXI, pubblicato a pag. 780 della *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo stesso anno, n. 50, concernente la sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, in liquidazione, con sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli), in luogo di « Prof. Cesare Ventriglia *di Federico* » deve leggersi « Prof. Cesare Ventriglia *fu Ferdinando* ».

(1037)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso straordinario a tre posti di centurione in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale portuaria

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per la Milizia nazionale portuaria approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1659;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso straordinario a tre posti di centurione in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale portuaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST - VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Notificazione di concorso straordinario per titoli ed esami a tre posti di centurione in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale portuaria.

Art. 1.

E' aperto un concorso straordinario per titoli ed esami per la nomina di tre centurioni in servizio permanente nella Milizia nazionale portuaria.

Art. 2.

Possono prendere parte a detto concorso gli ufficiali di complemento che siano centurioni della Milizia portuaria, o tenenti di vascello, o capitani delle armi navali, o capitani del Regio esercito, della Regia aeronautica, del Corpo delle Regie capitanerie di porto, e siano muniti di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o degli istituti superiori navali ed abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio da ufficiale.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani di razza non ebraica;

b) essere inscritti al P.N.F.;

c) non avere oltrepassato, alla data della presente notificazione il 38° anno di età.

Il limite di età di 38 anni è aumentato di quattro anni per coloro che risultino inscritti al P.N.F. senza interruzioni da data anteriore al 28 ottobre 1922, di cinque anni per coloro:

1) che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

3) che abbiano partecipato ad operazioni della guerra attuale;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare incondizionato, e possedere vista perfetta senza correzione di lenti.

I concorrenti saranno sottoposti a visita sanitaria presso il Comando della Milizia nazionale portuaria immediatamente prima degli esami.

Art. 4.

L'ammissione al concorso degli ufficiali di complemento del Regio esercito, della Regia aeronautica e della Regia marina, è subordinato al nulla osta del competente Ministero.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per le comunicazioni ed è composta come segue.

Presidente: il Comandante della Milizia nazionale portuaria;

Membri: due Consoli della Milizia nazionale portuaria;

Segretario con diritto a voto: un ufficiale superiore della Milizia nazionale portuaria.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere rimesse al Comando della Milizia nazionale portuaria - Roma - entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti debbono indicare:

1) i documenti annessi alla domanda;

2) il loro preciso recapito.

Il Ministero delle comunicazioni si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) titolo di studio (o copia del medesimo autenticata dal notaio);

2) certificato in carta da bollo da L. 6, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio, e attestante la appartenenza al P.N.F. Tale documento deve indicare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dal certificato anzidetto dovrà risultare che l'iscrizione è stata ininterrotta. Tale attestazione dovrà essere vistata dall'Eccellenza il Segretario del P.N.F. o da chi ne facesse le veci;

3) copia dello stato di servizio;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

8) stato di famiglia. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia di data recente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario;

10) certificato medico in carta da bollo, dal quale risulti che il concorrente ha l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, è di statura non inferiore a m. 1,70 (il perimetro toracico deve essere in conveniente rapporto) e possieda vista perfetta senza correzione di lenti;

11) gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o nelle operazioni in Africa o in servizio non isolato all'estero, e i figli degli invalidi di guerra o nelle operazioni in A. O. o in servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciare dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti ufficiali di complemento della Milizia portuaria, in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti; i concorrenti ufficiali di complemento in servizio nelle altre Forze armate o ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e., od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7.

Art. 7.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno tempestivamente avvisati circa la data ed il luogo ove si svolgeranno gli esami che consisteranno in:

a) una prova scritta — svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o di cultura generale; durata 8 ore;

b) una prova orale — nozioni di diritto e procedura penale comune e marittimo — elementi di diritto internazionale marittimo — nozioni tecniche elementari sulle navi e sui porti marittimi — scopi e funzioni della Milizia nazionale portuaria; durata 30 minuti.

Art. 8.

In giorno da stabilirsi dal presidente, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formula il tema per la prova scritta.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro e con persona estranea alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, vocabolari compresi. I lavori dovranno essere scritti su carta munita del bollo di ufficio e della firma di un membro della Commissione esaminatrice; essi non dovranno portare nè la firma del candidato nè altro segno di riconoscimento.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nella prova orale il candidato dovrà rispondere alle domande che, nel periodo di tempo stabilito gli saranno rivolte dalla Commissione.

Art. 9.

Sia per la prova orale che per quella scritta si faranno due distinte votazioni: una segreta con pallottole bianche e nere sulla idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei, e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni prova.

Art. 10.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di ciascuna prova;

b) il punto di classificazione finale;

c) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 11.

I vincitori del concorso assunti in servizio potranno essere inviati a compiere corsi speciali presso la scuola della Milizia nazionale portuaria.

Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST - VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1065)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.